

Rigetto delle richieste di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi di caccia

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 10 agosto 2024, n. 707 - Gabbricci, pres.; Buzano, est. - Damiani ed a. (avv. Bosio) c. Regione Lombardia (avv.ti Gianelli e Fraulini).

Caccia - Rigetto delle richieste di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi di caccia.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

In data 3.05.2022 i sig.ri Damiani Andrea e Facchinetti Sergio hanno presentato alla Regione Lombardia due istanze di autorizzazione per nuovi appostamenti fissi di caccia ricadenti nella “zona Alpi di maggior tutela” nel Comune di Tremosine sul Garda.

Con i provvedimenti indicati in epigrafe, la Regione Lombardia, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze ai sensi dell'art. 10 *bis* l. n. 241/1990 e valutazione delle memorie presentate dagli istanti in sede procedimentale, ha rigettato le richieste.

Avverso tali provvedimenti, i sig.ri Damiani Andrea e Facchinetti Sergio hanno proposto ricorso davanti a questo Tribunale, chiedendone l'annullamento.

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia resistendo al ricorso.

All'udienza pubblica dell'8 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Collegio ritiene ammissibile nel caso di specie la presentazione di un ricorso cumulativo in quanto i provvedimenti impugnati, sebbene riguardanti due soggetti distinti, sono fondati sugli stessi presupposti di fatto e di diritto e tra i ricorrenti non sussiste una situazione di potenziale conflitto di interessi.

Nel merito, i ricorrenti censurano con unico motivo i provvedimenti impugnati per difetto di motivazione e violazione di legge.

Il motivo è infondato.

Sotto il profilo del difetto di motivazione, la censura è priva di fondamento atteso che nella motivazione dei provvedimenti impugnati risultano chiaramente indicati sia i presupposti di fatto (la circostanza che i mappali su cui vengono richiesti i nuovi appostamenti fissi di caccia ricadono in zona in cui sono presenti popolazioni stabili di avifauna tipica in base alla cartografia allegata alla DGR n. XI/3489 del 5.08.2020) sia le ragioni di diritto (art. 27, comma 5, l.r. n. 26/1993) posti a fondamento del rigetto.

Sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti sostengono che, in base all'art. 27, comma 5, l.r. n. 26/1993 e alla DGR n. XI/3489 del 5.08.2020 (avente ad oggetto “Attuazione dell'art. 27 c. 5 della l.r. 26/93. Individuazione dell'area di presenza di popolazione stabile di avifauna tipica alpina”), le verifiche in ordine alla presenza dell'avifauna tipica alpina nei territori ricadenti nella “zona Alpi di maggior tutela” sarebbero state demandate ai comprensori alpini. Di conseguenza, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Regione Lombardia avrebbe dovuto accogliere le loro richieste di nuovi appostamenti fissi di caccia in conformità ai pareri favorevoli espressi in sede procedimentale dal Comprensorio Alpino Alto Garda, il quale aveva escluso la presenza di tipica fauna alpina nell'area interessata dai predetti appostamenti. Anche tale censura è infondata.

L'art. 27, comma 5, l. r. n. 26/1993 (nella sua formulazione in vigore al momento dell'emanazione dei provvedimenti impugnati) prevede che “[...] Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi a condizione che il nuovo impianto non ricada all'interno di un'area con la presenza di una popolazione stabile di avifauna tipica alpina e previo parere favorevole del comprensorio alpino”.

La norma richiede due requisiti per l'istituzione di nuovi appostamenti fissi di caccia, ovvero la non inclusione del nuovo impianto all'interno di un'area con presenza di una popolazione stabile di avifauna tipica alpina e il parere favorevole del comprensorio alpino.

Nel caso di specie, è risultato sussistere il secondo requisito – il parere favorevole del comprensorio alpino – ma non il primo, in quanto i nuovi appostamenti fissi richiesti risultano ricompresi, sulla base della cartografia allegata alla DGR n. XI/3489 del 5.08.2020, tra le zone in cui sono presenti popolazioni stabili di avifauna tipica alpina.

I ricorrenti non contestano l'inclusione dei nuovi appostamenti nella zona individuata in tale cartografia, ma sostengono che l'individuazione delle zone in cui è presente l'avifauna tipica sarebbe di competenza esclusiva dei singoli comprensori alpini, ai quali la citata DGR n. XI/3489 del 5.08.2020 avrebbe demandato le relative verifiche.

Tale impostazione non è condivisibile.

La DGR n. XI/3489 del 5.08.2020, in espressa attuazione dell'art. 27, comma 5, l.r. n. 26/1993 – dopo avere premesso “...VISTA la recente modifica del c.5 dell'art. 27, apportata con l.r. 22/2019, che ha introdotto la previsione per cui, nella

zona Alpi di maggior tutela, è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi a condizione che il nuovo impianto non ricada all'interno di un'area con la presenza di una popolazione stabile di avifauna tipica alpina e previo parere favorevole del comprensorio alpino; CONSIDERATO che non è presente nella normativa di settore vigente una definizione di avifauna tipica alpina e pertanto è necessario definire quale sia l'avifauna tipica alpina, nonché l'area caratterizzata dalla presenza di una popolazione stabile di questa tipologia di fauna e di rappresentare attraverso cartografie gli areali di presenza allo scopo di dare attuazione alle previsioni di cui al comma 5 sopracitato...” – ha approvato la cartografia della presenza dell'avifauna tipica alpina.

Nella predetta delibera la Regione ha poi previsto “*di disporre che i Comprensori Alpini di Caccia, ai sensi dell'art 27 comma 5 della l.r. 26/93, svolgano ai fini istitutivi di nuovi appostamenti fissi di caccia le verifiche ulteriori di competenza rispetto alla emissione dello specifico parere*”.

Ad avviso del Collegio, quest'ultima previsione non può essere intesa, come prospettato dai ricorrenti, nel senso che i comprensori alpini possano derogare a quanto individuato dalla Regione nella cartografia allegata alla delibera e dalla stessa approvata, escludendo alcune zone da quelle ivi indicate.

Una tale interpretazione contrasterebbe infatti sia con l'art. 27, comma 5, l.r. n. 26/1993 (*ratione temporis* applicabile e non derogabile da una delibera di giunta regionale) – in quanto trasformerebbe il parere favorevole del comprensorio (espressamente qualificato dal legislatore regionale quale requisito ulteriore rispetto alla mancanza di una popolazione stabile di avifauna alpina tipica nella zona dell'appostamento) nell'unico requisito richiesto per l'ottenimento dell'autorizzazione ad un nuovo appostamento fisso di caccia – sia con la lettera della delibera, la quale, nel prevedere che i comprensori alpini, ai fini dell'emissione del parere, effettuino “le verifiche ulteriori di competenza”, non attribuisce agli stessi il potere di derogare a quanto previsto nella cartografia approvata dalla Regione, ma richiama solamente l'obbligo di emettere il parere di cui all'art. 27, comma 5, l.r. n. 26/1993, previsto, come si è detto, quale requisito ulteriore rispetto alla mancanza di una popolazione stabile di avifauna alpina tipica nella zona dell'appostamento.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)